

REGOLAMENTO UE 2016/679 E DECRETO GENERALE CEI DEL 24 MAGGIO 2018

PRIVACY E PUBBLICAZIONE DI FOTO E FILMATI

Anche le parrocchie devono interrogarsi circa la legittimità della pubblicazione su siti o social parrocchiali delle fotografie e dei video dei ragazzi (e dei maggiorenni) relative alle comuni attività oratoriane (catechesi, grest, vacanze, esperienze caritative ...).

Considerata la delicatezza dell'argomento e l'ampia tutela che l'ordinamento giuridico riconosce ai minori, occorre essere assai prudenti ... tutti: preti e laici.

La prima regola della prudenza è semplice: conoscere le nuove normative, *in primis* il Regolamento UE 2016/679, il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 e la L. n. 633/1941 (diritto d'autore).

La seconda regola è un corollario della prima: adottare comportamenti superficiali – anche se molto diffusi – non pone al sicuro.

La normativa

Le fotografie ed i video che riprendono minorenni e maggiorenni impegnati in attività di oratorio (catechesi, gioco, feste, attività sportiva, gite vacanze marine e montane ...) **sono dati personali la cui pubblicazione è disciplinata dalla normativa vigente.**

In alcuni casi le foto e i video potrebbero anche essere qualificati come “dati personali SENSIBILI” in quanto idonei, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, “*a rivelare, le convinzioni religiose dell'interessato*”.

Per questo motivo **occorre che la Parrocchia acquisisca il consenso scritto** degli interessati prima di procedere alla pubblicazione e alla divulgazione delle fotografie e dei video. Si tenga presente che, quando si tratta di minori, il consenso deve essere concesso congiuntamente dai genitori/tutore.

Dopo aver acquisito il consenso, attraverso la sottoscrizione di un documento cartaceo ben articolato (tale modalità non può essere sostituita dalla compilazione di un form pubblicato on line), è necessaria che la parrocchia osservi puntualmente tutti gli impegni assunti. Tra essi meritano di essere segnalati i seguenti:

- verificare che le foto pubblicate riprendano solo persone che hanno espresso il consenso alla pubblicazione,
- eliminare definitivamente le foto (oppure rendere irrisconoscibile il volto delle persone nelle riprese di gruppo) quando l'interessato revoca il consenso alla pubblicazione,
- rendere irrisconoscibili i volti delle persone che non hanno espresso il consenso alla pubblicazione ma che appaiono nelle foto di gruppo che saranno pubblicate.

Indicazioni operative

1. Senza aver acquisito il consenso scritto di cui sopra (per ciascuna persona ripresa) la parrocchia deve astenersi dal pubblicare le foto e i video di minori, e/o dal trasmetterli a terzi.
2. In caso di riprese e foto di gruppo, è necessario il consenso per ciascun ragazzo ripreso.
3. Quando le foto e i video riguardano i minori, il consenso deve essere concesso da entrambi i genitori. A tal proposito si segnala che il Garante della Privacy stigmatizza l'uso di alcuni genitori di pubblicare (o far pubblicare) in modo indiscriminato le foto dei propri figli minori ... e, dunque, anche la decisione di acconsentire alla pubblicazione delle foto dei propri figli minorenni ... e, dunque, anche la prassi delle parrocchie (e dei loro collaboratori) di pubblicare in modo scriteriato ed esagerato le foto ed i video sui social parrocchiali.
4. Con riferimento ai social "intestati" alla parrocchia o all'oratorio o ai gruppi parrocchiali, considerato che le foto e i video possono essere condivisi da terzi, e quindi "viaggiare nel web" (con tutti gli evidenti rischi che ne conseguono), per saggia prudenza si deve procedere alla loro pubblicazione con estrema cautela e prudenza (per non mettere in pericolo il minore).
5. I social intestati alle persone fisiche (anche se sacerdoti, educatori, formatori) non sono coperti dalle autorizzazioni acquisite dalla parrocchia; di contro si espone a pericolo la parrocchia che decide di rilanciare sui propri social foto ricevute o condivise dai social di terzi.

L'uso di pubblicare foto di gruppo a bassa definizione

Il buon senso distingue le pubblicazioni di:

- **foto in primo piano, ad alta definizione**, che possono essere scaricate e salvate da chiunque acceda ad un social od ad un media della parrocchia, e
- **foto di gruppo** (per esempio, ripresa da distanza di ragazzi che giocano durante l'oratorio estivo) **a bassa definizione**, che non possono essere scaricate e salvate.

La normativa positiva, al contrario, non tratta in modo differente queste due situazioni.

Tuttavia – *probabilmente, forse* – la pubblicazione di qualche foto di gruppo a bassa definizione, non scaricabile, pur senza aver acquisito alcuna autorizzazione, potrebbe – *in qualche circostanza* – essere giudicata con maggior indulgenza ...

Ma quanto detto non può essere considerato come l'assicurazione (da parte dell'Avvocato Generale) della liceità di tale comportamento.

Di seguito si riportano i moduli per l'acquisizione del consenso per la pubblicazione di foto e video di minorenni e di maggiorenni. Questi documenti possono essere allegati al modulo di adesione alle diverse attività ed iniziative (per es. iscrizioni all'oratorio e/o al grest).

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale